



**Ai Direttori Generali, Rappresentanti Legali,
Responsabili**

- **Delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

LORO SEDI

Circolare EP - n. 13/2025

OGGETTO: Legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni. Contribuzione obbligatoria all'ONAOSI. Accertamento, riscossione e versamento delle somme dovute. Circolare informativa 2025.

Premessa. L'ONAOSI e la natura pubblica del fine previdenziale ed assistenziale.

L'ONAOSI è un Ente gestore di una forma di previdenza obbligatoria integrativa del sistema di previdenza generale che, su base mutualistica, eroga prestazioni economiche in favore degli orfani dei Sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) e, in particolari circostanze, dei figli di tali Sanitari, nonché, ai sensi del D.L. 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222, verso “*i contribuenti in condizioni di vulnerabilità*”. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ONAOSI (insieme anche ad ENPAM, ENPAV ed ENPAF, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si è trasformata da Ente pubblico in Fondazione privata.

In proposito, va rammentato che la privatizzazione ha avuto e ha incidenza esclusivamente sugli strumenti gestionali, **mentre rimane del tutto inalterata la natura pubblica delle finalità previdenziali ed assistenziali e l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta.**

Infatti, l'attrazione dell'ONAOSI nella sfera privatistica operata dal D. Lgs. 509/1994, riguarda il regime della personalità giuridica, **ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività da essa svolta (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei Ministeri Vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei Conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3).**

Quanto sopra, tra l'altro, trova conferma nella univoca e consolidata giurisprudenza della **Corte Costituzionale** (ad esempio sentenze n. 248/1997 e n. 214/1999), nonché, ancora recentemente, del **Consiglio di Stato** (sezione sesta, sentenza 30 ottobre 2012), a cui si rimanda. Va ricordato inoltre che il rapporto previdenziale relativo al contributo ONAOSI intercorre tra la pubblica amministrazione datrice di lavoro del Sanitario e il Sanitario dipendente. Ad essa spetta, infatti, di determinare il contributo dovuto in base ai criteri indicati dall'ONAOSI, di incassarlo tramite ritenuta mensile sulla retribuzione e di versarlo all'ONAOSI. **L'obbligo di trasmettere i contributi trattenuti sulle retribuzioni costituisce una obbligazione *ex lege* e non una obbligazione previdenziale; pertanto i datori di lavoro sono responsabili nei confronti dell'ONAOSI della corretta applicazione della legge nella compilazione degli schemi tecnici (o elenchi), nella liquidazione del contributo e nel versamento delle somme ritenute alle scadenze di legge. A tale riguardo, va evidenziato che il termine di prescrizione applicabile agli obblighi delle Amministrazioni Pubbliche di versare il contributo ritenuto sugli stipendi a favore dell'ONAOSI è decennale.**

Tutela previdenziale ed assistenziale dei Sanitari. Regolarità e correttezza nell'accertamento, riscossione e versamento da parte degli Enti.

Tanto premesso, deve richiamarsi l'attenzione sul corretto e regolare assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi di accertamento, riscossione e versamento all'ONAOSI dei contributi dovuti.

Appare evidente che, solo ove ciò venga attuato da parte degli enti in indirizzo, può essere assicurata la piena ed effettiva realizzazione dei diritti di tutela previdenziale ed assistenziale che l'ordinamento attribuisce ai Sanitari che prestino servizio alle dipendenze degli enti medesimi.

Si sottolinea, a tal proposito, l'importanza di segnalare, con puntualità e nel rispetto delle diverse tipologie, gli eventi di interesse primario per la tutela dei Sanitari, come ad es. gli eventi di decesso, di invalidità, di aspettativa e di dimissioni anche per quiescenza, oltre che gli indirizzi di residenza, anche in vista della prossima tornata elettorale di rinnovo degli Organi statutari per il quinquennio 2026-2031. Inoltre, si ricorda di ottemperare all'invio delle denunce semestrali nel rispetto rigoroso delle scadenze prefissate.

Nell'esercizio delle potestà di vigilanza di cui all'art. 3 del più volte menzionato D. Lgs. 509/1994, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sollecitano l'ONAOSI al tempestivo e costante monitoraggio e, ove necessario, nell'ambito del potere di riscossione attribuito dalla legge e dall'art. 8, comma 2 del Regolamento della Contribuzione, ad agire nei confronti degli enti morosi per il recupero coattivo dei crediti contributivi. Va evidenziato a tale riguardo che, su richiesta, gli enti forniscono ogni informazione rilevante ai fini dell'esercizio della vigilanza contributiva e del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ONAOSI.

Gli obblighi derivanti dalla legge e dal regolamento sono assolti mediante sistemi automatizzati ed informatizzati, in base alle istruzioni fornite dall'ONAOSI.

Si segnala, infine, che nella sezione "*Normativa di riferimento*" vengono riepilogate le disposizioni salienti, mentre, in sede applicativa, si evidenzia l'assoluta importanza di attenersi, tra l'altro, alle "*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*", alla cui integrale consultazione ed applicazione si rimanda.

Ferme restando le disposizioni legislative, regolamentari ed attuative a cui si rimanda integralmente, si forniscono di seguito alcune anticipazioni, indicazioni, aggiornamenti e chiarimenti.

I. AREA RISERVATA AGLI ENTI PUBBLICI - TRASMISSIONE DENUNCIA SEMESTRALE

Ogni Ente deve provvedere, se non già fatto, alla registrazione dei propri referenti nell'Area Riservata, facendone espressa richiesta tramite PEC all'indirizzo enti@pec.onaosi.it specificando: codice fiscale, cognome, nome, indirizzo e-mail dell'utente da abilitare ed il codice ONAOSI dell'ente o degli enti a cui l'utente dovrà essere abilitato.

L'accesso all'Area Riservata, raggiungibile dal sito ufficiale di ONAOSI o digitando direttamente - **enti.onaosi.it**, permette agli Enti Pubblici di compilare e trasmettere la denuncia semestrale, di effettuare correzioni in corso di trasmissione, di consultare l'archivio delle denunce trasmesse e l'elenco dei Sanitari che, sulla base delle informazioni presenti negli archivi di ONAOSI, risultano appartenenti all'ente stesso.

Per l'utilizzo delle funzioni disponibili nell'Area riservata si rimanda al manuale per l'interazione e ai relativi video-tutorial disponibili all'interno dell'Area riservata stessa.

Per le istruzioni per la compilazione, nonché per la trasmissione della denuncia semestrale, si rimanda alle "*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*".

II. COMPILAZIONE DENUNCIA SEMESTRALE –FILE TECNICO XML

- Lo schema tecnico è in formato XML guidato dal relativo schema XSD.
 - Le segnalazioni che emergono durante la fase di validazione possono essere, se del caso, corrette direttamente nell'Area Riservata durante la fase di trasmissione.
 - Per gli Enti che amministrano un numero esiguo di dipendenti, in alternativa all'XML è attiva la funzione di trasmissione guidata dello schema tecnico precompilato mediante l'inserimento manuale dei dati contributivi.
- Per i dettagli operativi si rimanda alle *"Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)"*.

III. RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI– AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA

Contestualmente alla trasmissione della denuncia semestrale, verrà generato direttamente nell'Area riservata un avviso di pagamento PagoPA (formato PDF) che dovrà essere scaricato ed utilizzato come unica modalità di versamento.

Si ricorda che la piattaforma PagoPA è prevista dall'articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 e che, per legge, sono tenute ad aderire al sistema di pagamento PagoPA anche tutte le Pubbliche Amministrazioni (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis del D.L. 179/2012).

L'importo dell'avviso di pagamento PagoPA corrisponde alla somma delle quote trattenute nel periodo di competenza della denuncia e all'ulteriore, eventuale debito derivante da periodi precedenti (saldo del conguaglio di periodi precedenti, se a debito verso ONAOSI). Eventuali crediti saranno restituiti su istanza dell'ente previa verifica da parte di ONAOSI. Per ulteriori dettagli si rimanda alle *"Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)"*.

A) Normativa di riferimento

L'art. 2, comma 2, lett. e) L. 7 luglio 1901, n. 306, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'obbligo di contribuzione all'ONAOSI per i Sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

In base all'art. 3, L. 31 gennaio 1949, n. 21, richiamato dall'art. 3, comma, 1 del Regolamento della Contribuzione ONAOSI, la riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata, mensilmente, mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai soggetti obbligati, secondo le istruzioni dell'ONAOSI.

L'art. 5, comma 4, del vigente Statuto ONAOSI stabilisce che i contribuenti obbligatori e volontari sono tenuti al versamento dei contributi nella misura e con le modalità deliberate dal Comitato di Indirizzo con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D. Lgs. 509/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Per i contribuenti obbligatori l'entità del contributo è rapportata, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base ed all'anzianità di servizio nei termini previsti dalla normativa regolamentare ed attuativa.

La riscossione dei contributi è effettuata con le modalità di cui al Regolamento della Contribuzione, salvo la facoltà della Fondazione di stabilire per gli enti specifiche modalità di adempimento e di stabilire, in ogni caso, forme ulteriori di riscossione in conformità allo Statuto ed alla normativa vigente.

B) Enti, istituzioni ed organismi tenuti ad applicare la normativa sulla contribuzione obbligatoria ONAOSI

Sono tenuti ad applicare la normativa ONAOSI tutte le Amministrazioni pubbliche, gli Enti Pubblici Economici e gli Enti Privati i quali, in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, siano equiparabili ad una Pubblica Amministrazione, come, ad esempio, le Aziende Speciali comunali che gestiscono le farmacie del servizio pubblico locale.

Inoltre, con le ordinanze n. 29991/2020 e n. 29992/2020 del 26.11.2020 depositate in data 31.12.2020, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il versamento del contributo ONAOSI è dovuto sia quando il servizio è gestito direttamente dal Comune, **sia quando viene affidato ad enti strumentali all'Ente Pubblico su cui quest'ultimo esercita un controllo determinante nelle finalità da perseguire, nella gestione e negli indirizzi da adottare.**

La giurisprudenza ha infatti stabilito che gli enti finalizzati prevalentemente alla gestione di un servizio pubblico e controllati dall'ente pubblico nelle finalità da perseguire, nella gestione e negli indirizzi da adottare, rientrano nella definizione allargata di pubblica amministrazione, con conseguente assoggettabilità all'obbligo di contribuzione ONAOSI ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. e) della Legge n. 306 del 7.7.1901.

C) Il rapporto di dipendenza e l'iscrizione all'Ordine Professionale del Sanitario

Con le puntualizzazioni esplicitate nella sezione B, gli enti, le istituzioni e gli organismi tenuti ad applicare la normativa sulla contribuzione obbligatoria ONAOSI, nell'assolvimento delle funzioni attribuite dalla normativa, procedono all'accertamento dell'esistenza di rapporti di dipendenza con Sanitari **che risultino iscritti ai rispettivi Ordini Provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari.**

D) Esoneri contributivi: vigenti disposizioni regolamentari.

Secondo l'art. 6, comma 10, del vigente Regolamento della Contribuzione, approvato espressamente dai Ministeri Vigilanti in data 04/09/2019 *“sono esonerati dall'obbligo del versamento dei contributi i Sanitari cessati dal servizio per inabilità totale permanente riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti in materia. L'esonero contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento dell'invalidità e non costituisce, in assenza degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, diritto all'ammissione alle prestazioni”*.

E) Base imponibile e misura del contributo

Il contributo dovuto all'ONAOSI dai Sanitari è stabilito con deliberazione n. 3/20 del Comitato di Indirizzo (approvazione ministeriale del 21/07/2020) in vigore dal 1° agosto 2020 nelle seguenti misure:

- **0,46%** dello stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di tredicesima mensilità ed escluse le indennità di posizione e la retribuzione di risultato (art. 6 comma 3 del Regolamento della Contribuzione) per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni;
 - **0,50%** dello stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di tredicesima mensilità ed escluse le indennità di posizione e la retribuzione di risultato (art. 6 comma 3 del Regolamento della Contribuzione) per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni;
- L'assoggettamento al contributo obbligatorio nella misura dello 0,46% è applicabile esclusivamente

ai Sanitari in possesso della predetta anzianità complessiva di servizio presso uno o più enti in indirizzo.

Si precisa che ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva di servizio occorre tenere conto di TUTTI i periodi di servizio svolti dal Sanitario presso uno o più enti rientranti nella definizione di Pubblica Amministrazione (cfr. sezione B).

Per “retribuzione tabellare annua lorda” deve intendersi lo stipendio tabellare annuo lordo - comprensivo di tredicesima mensilità ed escluse l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato - fissato per i dirigenti farmacisti, medici, odontoiatri e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale dal CCNL.

In ossequio a principi di equità e ragionevolezza, si evidenzia che l'indicazione della tredicesima mensilità ha un valore puramente esemplificativo dell'obbligo contributivo, che deve essere sempre calcolato sulla somma di tutte le mensilità di retribuzione percepite dal Sanitario; conseguentemente, il calcolo dell'entità dell'obbligo contributivo deve essere effettuato in base all'ammontare dello stipendio annuo loro comprensivo delle mensilità aggiuntive, quindi anche della quattordicesima mensilità, ove percepita.

Per i Sanitari il cui rapporto di lavoro è regolato da altri CC.CC.NN.LL., da accordi collettivi nazionali o non è contrattualizzato, il contributo di iscrizione all'ONAOSI non può comunque superare, in valore assoluto, quello della relativa dirigenza del SSN (cfr art. 6 commi 3 e 4 del vigente Regolamento della Contribuzione).

Si invitano pertanto gli enti configurati nella fattispecie sopra descritta ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni regolamentari.

Si rimanda per i dettagli alle “Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”.

F) Approvazione CCNL dell'Area Sanità (Triennio 2019- 2021). Imponibilità dell'Indennità di Vacanza Contrattuale

- ✓ A decorrere **dal 1° gennaio 2024** lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti, comprensivo di tredicesima mensilità, è rideterminato in **€ 47.015,77** (comma 3 art. 61 del CCNL dell'Area Sanità Triennio 2019 – 2021 del 23 gennaio 2024).
- ✓ A decorrere **dal 1° gennaio 2024** il valore dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, (IVC 2022) è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale (IVC 2024).

Si ricorda che gli enti riscossori hanno l'obbligo di includere l'IVC nelle somme da assoggettare a contribuzione ONAOSI e di operare, per effetto del riconoscimento degli arretrati contrattuali, il recupero delle differenze dovute a partire dal 2019. effettuando la denuncia e il versamento all'ONAOSI con le modalità e le specifiche riportate nelle “Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”.

Dal 1° gennaio 2024 le ritenute ONAOSI, ricalcolate sulla base delle aliquote stabilite da ONAOSI con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 3/2020 in vigore dal 01/08/2020, dello Stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti stabilito dal CCNL dell'Area Sanità (triennio 2019-2021) e delle Indennità di Vacanza Contrattuale 2022 e 2024 sono così definite:

Ritenuta ONAOSI dal 2024 - CCNL AREA SANITA' (Triennio 2019-2021)

Stipendio Tabellare annuo lordo (Triennio 2019-2021)	IVC 2022 (0,50% TABELLARE 2019-2021)	IVC 2024 (6,7 volte IVC 2022)	Ritenuta per Sanitari con anzianità complessiva di servizio superiore a cinque anni (inclusa tredicesima mensilità) (Fascia contributiva 0,50%)	Ritenuta per Sanitari con anzianità complessiva di servizio inferiore o uguale a cinque anni (inclusa tredicesima mensilità) (Fascia contributiva 0,46%)
€ 47.015,77	€ 235,08	€ 1.575,03	€ 244,13	€ 224,60

Si ricorda a tutti gli Enti i cui dipendenti hanno un rapporto di lavoro regolato da un CCNL diverso da quello dell'Area Sanità o non è contrattualizzato, che le quote sopra riportate sono da considerare esclusivamente quali riferimenti delle soglie massime di contribuzione da applicare ai propri amministrati (cfr. art. 6 comma 4 del Regolamento della Contribuzione).

G) distacco, aspettativa e similari

In base all'art. 3, comma 5, del Regolamento della Contribuzione, l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi dovuti, compresa la compilazione e l'invio della denuncia semestrale (schema tecnico) e in generale gli adempimenti connessi, *"sono a carico dell'ente che eroga effettivamente la retribuzione e/o il compenso, anche nella fattispecie di Sanitari posti in posizione di comando, di distacco, aspettativa o similari"*.

In caso di comando, distacco, aspettativa e similari senza assegni dei propri amministrati, gli Enti devono segnalare, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico), le suddette fattispecie, attenendosi a quanto espressamente richiamato nelle relative *"Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)"*.

H) Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

Con riferimento all'incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso uno degli enti in indirizzo, nulla osta a che, in fase applicativa, agli adempimenti di cui al citato art. 3, comma 5 del Regolamento della Contribuzione possano provvedere, previa intesa, l'ente di appartenenza ovvero l'ente presso cui viene svolto l'incarico.

Resta fermo che al fine della continuità e regolarità della posizione contributiva:

- I. nel caso in cui – a seguito di intesa tra gli enti interessati - a versare all'ONAOSI le somme dovute sia l'ente di appartenenza, quest'ultimo **non deve** segnalare nella denuncia semestrale (schema tecnico) l'inizio dell'aspettativa per l'incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;
- II. nel caso in cui – a seguito di intesa tra gli enti interessati - a versare all'ONAOSI le somme dovute sia l'ente presso il quale il Sanitario svolge l'incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico) l'ente di appartenenza **deve** segnalare l'inizio della relativa aspettativa, mentre l'ente presso cui viene svolto l'incarico **deve** segnalare l'inizio dell'incarico stesso.

Per i casi di cui sopra, al fine della corretta compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico), si rimanda a quanto previsto specificamente nelle *“Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”*.

I) Invio della denuncia semestrale (schema tecnico) e versamento dei contributi dovuti all’ONAOSI – Scadenza e modalità

In base al Regolamento della Contribuzione, gli enti compilano l’elenco dei Sanitari assoggettati a trattenuta contributiva nel semestre di competenza (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre), come da indicazioni in merito evidenziate nelle *“Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”* cui si rimanda.

Si ricorda a tutti gli enti che si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie – sistema NoiPA – che la totale responsabilità dei succitati adempimenti (trasmissione denuncia semestrale – schema tecnico) resta in capo all'ente sostituto d'imposta il quale dispone di ogni mezzo per poter dare piena ottemperanza al contenuto delle direttive in questione, limitandosi la Direzione MEF ad effettuare centralmente il versamento contributivo e la conseguente rendicontazione.

Gli enti, entro 15 giorni dalla scadenza semestrale di competenza, quindi, rispettivamente

ENTRO IL 15 LUGLIO 2025 (per il semestre gennaio-giugno 2025)

ENTRO IL 15 GENNAIO 2026 (per il semestre luglio-dicembre 2025)

devono provvedere:

- I. **Alla trasmissione della denuncia semestrale (schema tecnico) tramite l’Area Riservata agli Enti raggiungibile dal sito Onaosi e al seguente link: <https://enti.onaosi.it>**
- II. **al VERSAMENTO dei contributi riscossi e riportati nella denuncia semestrale (schema tecnico). Il versamento deve essere effettuato utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA generato dalla procedura di compilazione della denuncia semestrale all’interno dell’Area riservata.**

NOTA BENE - L’importo da versare corrisponde a quello indicato nell’avviso di pagamento PagoPA ed è rappresentato dalle somme trattenute nel semestre di riferimento (competenza) – di norma corrispondenti al dovuto e all’ulteriore eventuale debito derivante da periodi precedenti (saldo del congruaggio di periodi precedenti, se a debito verso ONAOSI). Eventuali crediti non sono compensabili ma saranno restituiti su istanza dell’ente previa verifica da parte di ONAOSI.

Non sono ammesse decurtazioni per commissioni bancarie: quelle eventualmente operate resteranno a debito dell’ente versante, determinando irregolarità contributiva.

L) Sanzioni e vigilanza

Come è noto, l’ordinamento sancisce la tutela penale, amministrativa e civile per le violazioni in materia prevido-assistenziale, cui si rimanda.

In base all’art. 8, comma 2, del Regolamento della Contribuzione i contributi obbligatori dovuti e non versati possono essere riscossi mediante il concessionario della riscossione, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento.

M) Informativa da fornire ai Sanitari dipendenti ai fini della posizione soggettiva di iscritto e contribuente ONAOSI

Le finalità di garanzia dei diritti spettanti ai Sanitari dipendenti comportano che questi ultimi ricevano, capillarmente e tempestivamente, quante più informazioni e/o notizie circa eventi che possano determinare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'acquisizione, la modificazione o, addirittura, la perdita dei diritti stessi.

In tal senso, atteso l'imprescindibile e fondamentale ruolo formale e sostanziale assegnato dall'ordinamento, gli enti in indirizzo procedono a segnalare a ONAOSI, attraverso la denuncia semestrale, ogni variazione nella posizione contributiva del Sanitario, in particolare il decesso e gli indirizzi di residenza, al fine di consentire a ONAOSI un tempestivo intervento a supporto della famiglia oltre che, attraverso mezzi idonei, a dare informativa sulla normativa ONAOSI, ai Sanitari dipendenti in servizio, con particolare rilievo a quanto di seguito evidenziato:

- ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Regolamento della Contribuzione (fermo restando quanto previsto alla precedente sezione H), il contribuente obbligatorio posto in aspettativa senza assegni è tenuto a versare una quota annuale ovvero una frazione di essa con modalità, entità e scadenze stabilite dal Comitato di Indirizzo, fermo restando che il mancato versamento delle quote contributive afferenti il periodo di aspettativa, eventualmente anche da parte degli eredi, comporta l'impossibilità di fruizione dei servizi e delle prestazioni previste dal vigente Statuto;
- ai sensi dell'art. 5, comma 8, del vigente Statuto, i Sanitari contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, per mantenere la continuità e regolarità della posizione ONAOSI, possono iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria all'ONAOSI non è accoglibile.

N) Supporto e recapiti utili

È possibile consultare e scaricare la documentazione dal sito www.onaosi.it

(Contribuzione-Sezione Enti-Circolare ed Istruzioni Adempimenti).

e-mail ordinaria: enti@onaosi.it - email certificata: enti@pec.onaosi.it

Telefono: 0755869.260 - 217 - 251 - 279 - 542 - 539.

Riferimenti disponibili nell'Area Riservata e nella sezione del sito internet [Bandi e modulistica riservati agli Enti](#):

- 1) Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)
- 2) Schema Tecnico.xsd (per la compilazione della denuncia semestrale XML).

**IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Dott. Francesco Tavernese)**

*Funzionario istruttore:
dott.ssa Cinzia Ammirato*

*Responsabile ad interim Uff. Contribuzione Obbligatoria
f.to dott. Giuseppe Nardi*

*Responsabile Area Ricavi e Contribuzione
f.to dott. Giuseppe Nardi*